



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI

Il Giudice di Pace della sezione civile di Trapani, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 292/17 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da
..., nato a Erice il, c.f.:, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

opponente

contro

Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro-tempore, c.f.: 800003210814rappresentato e difeso
dagli avv.ti [REDACTED]

Riscossione Sicilia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f.: 00833920150
rappresentata e difesa dal dott. [REDACTED]

resistenti costituiti

Oggetto : opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con atto introduttivo del 15/03/2017, il sig. ... impugnava la cartella di pagamento della Riscossione Sicilia S.p.a. n. 29929920160003701735000, recante l'importo complessivo di € 235,08, posto a carico dell'opponente.

A tale riguardo, quest'ultimo eccepiva l'avvenuto pagamento, entro i termini di legge, del verbale elevato il 27/06/2013, e notificato in data 24/07/13, specificando che il detto pagamento avveniva

tramite bonifico entro i 60 giorni previsti dalla legge, ma che l'accredito si verificava entro i due giorni di tolleranza prescritti, ossia in data 21/09/2013 (come documentato in atti).

Costituitisi in giudizio, il Comune di Trapani eccepiva il tardivo pagamento liberatorio nei termini di legge, mentre la Riscossione Sicilia Spa escludeva ogni sua responsabilità al riguardo.

Orbene, nell'ambito della fattispecie esaminata, oggetto del procedimento di opposizione all'esecuzione, si ritiene legittimo applicare i principi giuridici consolidati della Suprema Corte di Cassazione, alla luce della legge 8 aprile 2016, n. 49, il cui art. 17 quinquies (*Strumenti bancari di pagamento*) prevede che *“il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”*.

Ciò posto, va dunque osservato che il pagamento delle multe per violazione delle norme del Codice della Strada eseguito con bonifico bancario sarà considerato tempestivo ai sensi dell'art. 202 C.d.S., se eseguito entro i termini e a condizione che l'accredito avvenga entro 2 giorni dopo la scadenza : ciò significa che se il trasgressore paga nei termini di legge (5 giorni per il pagamento in misura minima con il 30% di sconto o, come nel caso di specie, 60 giorni per il pagamento in misura ridotta) con strumenti diversi dal contante o dal conto corrente postale (ad esempio con bonifico bancario) otterrà l'effetto liberatorio anche se l'accredito della somma avverrà entro due giorni dalla scadenza del termine.

In tal senso, depone infine la circolare n. Prot. 300/A/2734/16/127/34 del 15.4.2016 del Ministero dell'Interno, la quale ha precisato che il nuovo art. 17 quinquies, trattandosi di norma interpretativa, ha effetto retroattivo e che il nuovo principio dovrà essere applicato a tutti i verbali per i quali il pagamento della sanzione sia intervenuto con le modalità e termini sopra indicati.

Per tutti questi motivi, in accoglimento delle domande spiegate in atto d'opposizione all'esecuzione, si dichiara la non debenza del credito complessivo di € 235,08, ingiunto al sig. ... con cartella di pagamento della Riscossione Sicilia S.p.a. n. 29929920160003701735000, che pertanto viene annullata in quanto illegittima.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano nell'importo di € 330,00, oltre spese generali, iva e cpa, da porsi esclusivamente a carico dell'opposto Comune di Trapani.

P. Q. M.

Visti gli artt. 615 c.p.c. e 2697 c.c. ;

Visto l'art. 91 c.p.c. ;

In accoglimento delle domande, proposte dall'opponente ..., in data 15.03.17, si dichiara la non debenza della somma complessiva di € 235,08, ingiunta con cartella di pagamento della Riscossione Sicilia S.p.a. n. 29929920160003701735000.

Conseguentemente, annulla la predetta cartella esattoriale in quanto illegittimamente emessa.

Condanna l'opposto Comune di Trapani alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad € 330,00, oltre spese generali, iva e cpa, in favore dell'opponente ..., come sopra rappresentato e difeso,.

Così deciso in Trapani addì 05.06.2017.

**Il Giudice di Pace
Dott. Vincenzo Vitale**